

**Ordinanza 1**  
**concernente la legge sul lavoro**  
**(OLL 1)**

**Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*  
*ordina:*

**I**

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000<sup>1</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 60 cpv. 2*

<sup>2</sup> Alle madri allattanti devono essere concessi i tempi necessari all'allattamento o al tiraggio del latte. Di questi, durante il primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito:

- a. per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti;
- b. per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: almeno 60 minuti;
- c. per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti.

**II**

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 822.111

